



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela del Suolo e Rifiuti**

**Proposta nr. 36 del 01/04/2011 -**  
**Determinazione nr. 752 del 01/04/2011**

**OGGETTO: Società SERENISSIMA S.a.s. Autorizzazione alla gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso sito in comune di Fontanafredda (PN).**

**IL TECNICO AMBIENTALE**

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare la parte IV, tit. I;

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...*" in particolare l'art. 5 che recita "*...nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del D. Lgs. 152/2006, ...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1*";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. , di attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

PREMESSO che attualmente la Società SERENISSIMA S.a.s. con sede in comune di Fontanafredda, via G. da Gemona n. 22, è titolare di un centro di raccolta veicoli fuori uso, il cui progetto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010;

DATO ATTO che, il centro di raccolta veicoli fuori uso, la cui attività è classificabile R4 di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006, ha una potenzialità teorica massima di 3.120 Mg (circa 2.600 veicoli) di gestione rifiuti di cui ai CER 160104\*- "veicoli fuori uso" e 160106- "veicoli fuori uso non contenenti sostanze liquidi né altre componenti pericolose";

RICHIAMATE le prescrizioni attinenti alla gestione del centro, stabilite dalla Conferenza Tecnica Provinciale di cui al D.P.G.R. 01/98, nella seduta del 23.11.2010:

- dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di conservazione delle superfici asfaltate e cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- la Società dovrà adottare tutte le necessarie avvertenze per eseguire un'efficace lotta alla diffusione dell'ardes albopictus (zanzara tigre);
- per l'attività dovrà essere utilizzata la viabilità che esclude il centro abitato;

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nella relazione “valutazione impatto ambientale”;
- la Società Serenissima, quando l’attività sarà a regime, dovrà produrre una valutazione di impatto acustico post operam, al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dalla normativa acustica, la valutazione dovrà essere eseguita, tra l’altro, tenendo conto dei seguenti criteri:
- i punti di misura del fonometro dovranno essere individuati sia lungo il perimetro della ditta sia in prossimità dei ricettori, i medesimi indicati nella relazione tecnica redatta dal tecnico competente in acustica Marco Musolla con i numeri uno, due, tre e quattro;
- nella relazione fonometrica dovranno essere indicati in modo puntuale a quali sorgenti sonore sono associati i livelli di rumore rilevati (sorgenti fisse, sorgenti mobili, altre sorgenti interferenti, eccetera) e allegati i grafici con l’andamento temporale dei livelli rilevati (Time History), gli spettri in bande di terza d’ottava ed eventualmente anche i sonogrammi se disponibili;
- si rimarca che con l’entrata in vigore della L.R. 17 del 21 ottobre 2010, art. 133, in assenza dei Piani di Classificazione Acustica Comunali si applicano i limiti di accettabilità e il criterio differenziale di cui al DPCM 1/3/1991 art. 6, commi 1 e 2;

RITENUTO quindi di procedere al rilascio dell’autorizzazione alla gestione di cui all’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998, del centro di raccolta veicoli fuori uso della Società SERENISSIMA S.a.s. ;

RILEVATO che in atti del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia è depositata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante che la Società non rientra nelle previsioni di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;

RILEVATO che in atti del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia è depositata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale Rappresentante della Società di possesso dei requisiti soggettivi;

CONSIDERATO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, l’Ordinanza Presidenziale n. 15/2009, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Tutela Ambientale nonché la Determinazione Dirigenziale n. 3202 del 30.12.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

## D E T E R M I N A

1. Di autorizzare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, e per le motivazioni di cui alle premesse, la Società SERENISSIMA S.a.s. con sede legale e produttiva via Giovanni da Gemona n. 22 a Fontanafredda, il cui progetto del centro di raccolta di veicoli fuori uso è stato approvato con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010, alla gestione del suddetto centro, catastalmente censito al Fg. n. 44, mappali 552 – 555 – 359 – 614 porzione – 551 e 554 del comune censuario di Fontanafredda.
2. Di stabilire che presso il centro di cui al precedente punto 1, potrà essere svolta l’attività di cui al D. Lgs. 209/03 e dell’art. 231 del D. Lgs. 152/06 che consiste nelle operazioni di recupero R4 dell’allegato C del D. Lgs. 152/06 come di seguito meglio specificato, dei rifiuti speciali pericolosi di cui al CER 160104\* e dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al CER 160106, per un quantitativo massimo annuo di 3.120 Mg (circa 2.600 veicoli);
3. Di stabilire che per l’esercizio dell’impianto dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) vietare il conferimento di rifiuti non compatibili con il presente provvedimento;

- b) tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti stoccati ai sensi della vigente legislazione statale e regionale in materia;
- c) installare la tabella posta presso l'accesso dell'impianto con gli estremi dell'autorizzazione, la tipologia dei rifiuti ammessi, l'orario di apertura e chiusura;
- d) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, di cui al successivo punto 4, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- e) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente di cui all'allegato II del D. Lgs. 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- f) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- g) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- h) nell'area di conferimento dei veicoli in attesa delle operazioni per la messa in sicurezza di cui al punto 5 dell'allegato I del D.Lgs. 209/03, gli stessi non possono essere accatastati;
- i) nelle apposite aree di stoccaggio, i veicoli messi in sicurezza ed in attesa di successivi trattamenti, nonché quelli il cui trattamento è stato completato e sono in attesa della pressatura, possono essere sovrapposti per un massimo di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- j) tutti gli stoccaggi devono essere effettuati nelle aree all'uopo individuate nel progetto approvato, in particolare i componenti contaminati da oli devono essere stoccati su superfici impermeabili dotate del sistema di trattamento dei reflui;
- k) tutte le operazioni di messa in sicurezza e di trattamento dei veicoli devono essere eseguite evitando sversamenti, adottando opportuni accorgimenti e utilizzando idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti;
- l) lo stoccaggio degli oli usati è realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 95/92 e s.m. e al D.M. 392/96;
- m) evitare qualsiasi dispersione di polveri, di odori ed emissioni sonore, in conformità della vigente normativa;
- n) dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di conservazione delle superfici asfaltate e cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- o) tenere l'impianto e le attrezzature di servizio in buono stato di manutenzione ed efficienza mediante controlli ed interventi periodici;
- p) dovrà essere presente nel Centro una adeguata dotazione di materiali per trattare le perdite accidentali oleose;
- q) i rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB devono essere avviati allo smaltimento finale entro 6 mesi dalla data del loro conferimento allo stoccaggio;
- r) entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere inviati i dati relativi ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti dall'impianto secondo le modalità descritte al cap. 6 del "*Programma attuativo provinciale del Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario*";
- s) considerato l'estendersi, negli anni passati, dei focolai delle zanzare *Aedes albictus* (zanzara tigre) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti efficaci a evitare il formarsi di raccolte d'acqua, pertanto, ad esempio, lo stoccaggio dei pneumatici dovrà quantomeno essere dotato di un telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolta d'acqua in pieghe ed avvallamenti, valutando anche eventuali trattamenti di disinfezione periodici dei potenziali focolai larvali;

- t) i mezzi di trasporti a servizio dell'attività dovranno utilizzare la viabilità che esclude il centro abitato;
  - u) dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nella relazione "valutazione impatto ambientale";
  - v) la Ditta Serenissima, quando l'attività sarà a regime dovrà produrre una valutazione di impatto acustico post operam, al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dalla normativa acustica, la valutazione dovrà essere eseguita, tra l'altro, tenendo conto dei seguenti criteri:
    - i punti di misura del fonometro dovranno essere individuati sia lungo il perimetro della ditta sia in prossimità dei ricettori, i medesimi indicati nella relazione tecnica redatta dal tecnico competente in acustica Marco Musolla con i numeri uno, due, tre e quattro.
    - nella relazione fonometrica dovranno essere indicati in modo puntuale a quali sorgenti sonore sono associati i livelli di rumore rilevati (sorgenti fisse, sorgenti mobili, altre sorgenti interferenti, eccetera) e allegati i grafici con l'andamento temporale dei livelli rilevati (Time History), gli spettri in bande di terza d'ottava ed eventualmente anche i sonogrammi se disponibili.
    - si rimarca che con l'entrata in vigore della L.R. 17 del 21 ottobre 2010, art. 133, in assenza dei Piani di Classificazione Acustica Comunali si applicano i limiti di accettabilità e il criterio differenziale di cui al DPCM 1/3/1991 art. 6, commi 1 e 2;
- 4.** Di stabilire che le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli devono essere effettuate nell'area all'uopo individuata dal progetto approvato e secondo le seguenti modalità e prescrizioni:
- rimozione degli accumulatori e stoccaggio degli stessi negli appositi contenitori stagni posti nell'area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
  - rimozione dei serbatoi di gas (GPL) ed estrazione dell'eventuale gas residuo, mediante pompa aspirante, e immediato riuso nei mezzi aziendali;
  - rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (airbag) e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
  - prelievo dell'eventuale carburante residuo e immediato avvio a riuso nei mezzi aziendali;
  - rimozione e deposito in appositi contenitori separati, posti in area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire, di:
    - olio motore,
    - olio della trasmissione,
    - olio del cambio,
    - olio del circuito idraulico,
    - antigelo,
    - liquido refrigerante,
    - liquido dei freni,
    - liquido dei sistemi di condizionamento
    - altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso.
  - rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura, l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti, il filtro deve essere depositato in apposito contenitore;
  - rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB/PCT;
  - rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.
- 5.** Di stabilire che le operazioni di trattamento e demolizione eseguite dopo la messa in sicurezza dei veicoli e prima della pressatura delle carcasse, devono essere effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

- eventuale smontaggio dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
  - i pezzi di ricambio destinati alla commercializzazione devono essere depositati in aree dotate di apposita copertura;
  - rimozione dei catalizzatori e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
  - rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio e stoccaggio in apposito contenitore o in cumulo;
  - rimozione dei pneumatici e stoccaggio con gli accorgimenti di cui alla lett.s) del precedente punto 3;
  - rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto, ecc. e stoccaggio in apposita area;
  - rimozione dei componenti in vetro e stoccaggio.
6. Di stabilire che l'operazione di pressatura delle carcasse deve essere eseguita nell'area all'uopo individuata e con attrezzature atte allo scopo provviste delle necessarie omologazioni e certificazioni;
  7. Di stabilire che la Società deve essere in regola con la normative di sicurezza vigente (D. Lgs. n. 81/2008) nonché con la normativa antincendio.
  8. Di stabilire che qualora la Società intenda procedere alla chiusura dell'impianto, dovrà darne preventiva comunicazione alla Provincia di Pordenone ed adempiere a quanto indicato a pag. 61 della Relazione Tecnica di cui al progetto approvato con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010.
  9. Di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla ottemperanza, da parte della Società SERENISSIMA S.a.s., del collaudo dell'impianto di cui al punto 5 della Delibera di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010.
  10. Di stabilire che la presente autorizzazione ha validità cinque anni, come disposto dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 209/2003, decorrenti dalla data del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta della Società SERENISSIMA S.a.s. , da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.
  11. Di stabilire che la presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.
  12. Di dare atto che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  13. Di stabilire che nell'eventualità della cessione dell'attività autorizzata la Società SERENISSIMA S.a.s. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione. La Società SERENISSIMA S.a.s. sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.
  14. Di stabilire che la Società SERENISSIMA S.a.s. dovrà comunicare tempestivamente qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della società medesima.
  15. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. n. 152/06.

- 16.** Di stabilire che il presente provvedimento viene trasmesso alla Società SERENISSIMA S.a.s., al Comune di Fontanafredda, all'Azienda Servizi Sanitari n. 6, all'A.R.P.A. FVG Dipartimento provinciale di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 01/04/2011

IL TECNICO AMBIENTALE  
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela del Suolo e Rifiuti**

**Proposta nr. 36 del 01/04/2011 -**  
**Determinazione nr. 752 del 01/04/2011**

**OGGETTO: Società SERENISSIMA S.a.s. Autorizzazione alla gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso sito in comune di Fontanafredda (PN).**

**IL TECNICO AMBIENTALE**

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare la parte IV, tit. I;

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...*" in particolare l'art. 5 che recita "*...nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del D. Lgs. 152/2006, ...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1*";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. , di attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

PREMESSO che attualmente la Società SERENISSIMA S.a.s. con sede in comune di Fontanafredda, via G. da Gemona n. 22, è titolare di un centro di raccolta veicoli fuori uso, il cui progetto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010;

DATO ATTO che, il centro di raccolta veicoli fuori uso, la cui attività è classificabile R4 di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006, ha una potenzialità teorica massima di 3.120 Mg (circa 2.600 veicoli) di gestione rifiuti di cui ai CER 160104\*- "veicoli fuori uso" e 160106- "veicoli fuori uso non contenenti sostanze liquidi né altre componenti pericolose";

RICHIAMATE le prescrizioni attinenti alla gestione del centro, stabilite dalla Conferenza Tecnica Provinciale di cui al D.P.G.R. 01/98, nella seduta del 23.11.2010:

- dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di conservazione delle superfici asfaltate e cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- la Società dovrà adottare tutte le necessarie avvertenze per eseguire un'efficace lotta alla diffusione dell'ardes albopictus (zanzara tigre);
- per l'attività dovrà essere utilizzata la viabilità che esclude il centro abitato;

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nella relazione “valutazione impatto ambientale”;
- la Società Serenissima, quando l’attività sarà a regime, dovrà produrre una valutazione di impatto acustico post operam, al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dalla normativa acustica, la valutazione dovrà essere eseguita, tra l’altro, tenendo conto dei seguenti criteri:
- i punti di misura del fonometro dovranno essere individuati sia lungo il perimetro della ditta sia in prossimità dei ricettori, i medesimi indicati nella relazione tecnica redatta dal tecnico competente in acustica Marco Musolla con i numeri uno, due, tre e quattro;
- nella relazione fonometrica dovranno essere indicati in modo puntuale a quali sorgenti sonore sono associati i livelli di rumore rilevati (sorgenti fisse, sorgenti mobili, altre sorgenti interferenti, eccetera) e allegati i grafici con l’andamento temporale dei livelli rilevati (Time History), gli spettri in bande di terza d’ottava ed eventualmente anche i sonogrammi se disponibili;
- si rimarca che con l’entrata in vigore della L.R. 17 del 21 ottobre 2010, art. 133, in assenza dei Piani di Classificazione Acustica Comunali si applicano i limiti di accettabilità e il criterio differenziale di cui al DPCM 1/3/1991 art. 6, commi 1 e 2;

RITENUTO quindi di procedere al rilascio dell’autorizzazione alla gestione di cui all’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998, del centro di raccolta veicoli fuori uso della Società SERENISSIMA S.a.s. ;

RILEVATO che in atti del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia è depositata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante che la Società non rientra nelle previsioni di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;

RILEVATO che in atti del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia è depositata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale Rappresentante della Società di possesso dei requisiti soggettivi;

CONSIDERATO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, l’Ordinanza Presidenziale n. 15/2009, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Tutela Ambientale nonché la Determinazione Dirigenziale n. 3202 del 30.12.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

## D E T E R M I N A

1. Di autorizzare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, e per le motivazioni di cui alle premesse, la Società SERENISSIMA S.a.s. con sede legale e produttiva via Giovanni da Gemona n. 22 a Fontanafredda, il cui progetto del centro di raccolta di veicoli fuori uso è stato approvato con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010, alla gestione del suddetto centro, catastalmente censito al Fg. n. 44, mappali 552 – 555 – 359 – 614 porzione – 551 e 554 del comune censuario di Fontanafredda.
2. Di stabilire che presso il centro di cui al precedente punto 1, potrà essere svolta l’attività di cui al D. Lgs. 209/03 e dell’art. 231 del D. Lgs. 152/06 che consiste nelle operazioni di recupero R4 dell’allegato C del D. Lgs. 152/06 come di seguito meglio specificato, dei rifiuti speciali pericolosi di cui al CER 160104\* e dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al CER 160106, per un quantitativo massimo annuo di 3.120 Mg (circa 2.600 veicoli);
3. Di stabilire che per l’esercizio dell’impianto dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) vietare il conferimento di rifiuti non compatibili con il presente provvedimento;

- b) tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti stoccati ai sensi della vigente legislazione statale e regionale in materia;
- c) installare la tabella posta presso l'accesso dell'impianto con gli estremi dell'autorizzazione, la tipologia dei rifiuti ammessi, l'orario di apertura e chiusura;
- d) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, di cui al successivo punto 4, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- e) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente di cui all'allegato II del D. Lgs. 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- f) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- g) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- h) nell'area di conferimento dei veicoli in attesa delle operazioni per la messa in sicurezza di cui al punto 5 dell'allegato I del D.Lgs. 209/03, gli stessi non possono essere accatastati;
- i) nelle apposite aree di stoccaggio, i veicoli messi in sicurezza ed in attesa di successivi trattamenti, nonché quelli il cui trattamento è stato completato e sono in attesa della pressatura, possono essere sovrapposti per un massimo di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- j) tutti gli stoccaggi devono essere effettuati nelle aree all'uopo individuate nel progetto approvato, in particolare i componenti contaminati da oli devono essere stoccati su superfici impermeabili dotate del sistema di trattamento dei reflui;
- k) tutte le operazioni di messa in sicurezza e di trattamento dei veicoli devono essere eseguite evitando sversamenti, adottando opportuni accorgimenti e utilizzando idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti;
- l) lo stoccaggio degli oli usati è realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 95/92 e s.m. e al D.M. 392/96;
- m) evitare qualsiasi dispersione di polveri, di odori ed emissioni sonore, in conformità della vigente normativa;
- n) dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di conservazione delle superfici asfaltate e cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- o) tenere l'impianto e le attrezzature di servizio in buono stato di manutenzione ed efficienza mediante controlli ed interventi periodici;
- p) dovrà essere presente nel Centro una adeguata dotazione di materiali per trattare le perdite accidentali oleose;
- q) i rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB devono essere avviati allo smaltimento finale entro 6 mesi dalla data del loro conferimento allo stoccaggio;
- r) entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere inviati i dati relativi ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti dall'impianto secondo le modalità descritte al cap. 6 del "*Programma attuativo provinciale del Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario*";
- s) considerato l'estendersi, negli anni passati, dei focolai delle zanzare *Aedes albictus* (zanzara tigre) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti efficaci a evitare il formarsi di raccolte d'acqua, pertanto, ad esempio, lo stoccaggio dei pneumatici dovrà quantomeno essere dotato di un telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolta d'acqua in pieghe ed avvallamenti, valutando anche eventuali trattamenti di disinfezione periodici dei potenziali focolai larvali;

- t) i mezzi di trasporti a servizio dell'attività dovranno utilizzare la viabilità che esclude il centro abitato;
  - u) dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nella relazione "valutazione impatto ambientale";
  - v) la Ditta Serenissima, quando l'attività sarà a regime dovrà produrre una valutazione di impatto acustico post operam, al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dalla normativa acustica, la valutazione dovrà essere eseguita, tra l'altro, tenendo conto dei seguenti criteri:
    - i punti di misura del fonometro dovranno essere individuati sia lungo il perimetro della ditta sia in prossimità dei ricettori, i medesimi indicati nella relazione tecnica redatta dal tecnico competente in acustica Marco Musolla con i numeri uno, due, tre e quattro.
    - nella relazione fonometrica dovranno essere indicati in modo puntuale a quali sorgenti sonore sono associati i livelli di rumore rilevati (sorgenti fisse, sorgenti mobili, altre sorgenti interferenti, eccetera) e allegati i grafici con l'andamento temporale dei livelli rilevati (Time History), gli spettri in bande di terza d'ottava ed eventualmente anche i sonogrammi se disponibili.
    - si rimarca che con l'entrata in vigore della L.R. 17 del 21 ottobre 2010, art. 133, in assenza dei Piani di Classificazione Acustica Comunali si applicano i limiti di accettabilità e il criterio differenziale di cui al DPCM 1/3/1991 art. 6, commi 1 e 2;
- 4.** Di stabilire che le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli devono essere effettuate nell'area all'uopo individuata dal progetto approvato e secondo le seguenti modalità e prescrizioni:
- rimozione degli accumulatori e stoccaggio degli stessi negli appositi contenitori stagni posti nell'area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
  - rimozione dei serbatoi di gas (GPL) ed estrazione dell'eventuale gas residuo, mediante pompa aspirante, e immediato riuso nei mezzi aziendali;
  - rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (airbag) e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
  - prelievo dell'eventuale carburante residuo e immediato avvio a riuso nei mezzi aziendali;
  - rimozione e deposito in appositi contenitori separati, posti in area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire, di:
    - olio motore,
    - olio della trasmissione,
    - olio del cambio,
    - olio del circuito idraulico,
    - antigelo,
    - liquido refrigerante,
    - liquido dei freni,
    - liquido dei sistemi di condizionamento
    - altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso.
  - rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura, l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti, il filtro deve essere depositato in apposito contenitore;
  - rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB/PCT;
  - rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.
- 5.** Di stabilire che le operazioni di trattamento e demolizione eseguite dopo la messa in sicurezza dei veicoli e prima della pressatura delle carcasse, devono essere effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

- eventuale smontaggio dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
  - i pezzi di ricambio destinati alla commercializzazione devono essere depositati in aree dotate di apposita copertura;
  - rimozione dei catalizzatori e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
  - rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio e stoccaggio in apposito contenitore o in cumulo;
  - rimozione dei pneumatici e stoccaggio con gli accorgimenti di cui alla lett.s) del precedente punto 3;
  - rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto, ecc. e stoccaggio in apposita area;
  - rimozione dei componenti in vetro e stoccaggio.
6. Di stabilire che l'operazione di pressatura delle carcasse deve essere eseguita nell'area all'uopo individuata e con attrezzature atte allo scopo provviste delle necessarie omologazioni e certificazioni;
  7. Di stabilire che la Società deve essere in regola con la normative di sicurezza vigente (D. Lgs. n. 81/2008) nonché con la normativa antincendio.
  8. Di stabilire che qualora la Società intenda procedere alla chiusura dell'impianto, dovrà darne preventiva comunicazione alla Provincia di Pordenone ed adempiere a quanto indicato a pag. 61 della Relazione Tecnica di cui al progetto approvato con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010.
  9. Di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla ottemperanza, da parte della Società SERENISSIMA S.a.s., del collaudo dell'impianto di cui al punto 5 della Delibera di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010.
  10. Di stabilire che la presente autorizzazione ha validità cinque anni, come disposto dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 209/2003, decorrenti dalla data del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta della Società SERENISSIMA S.a.s. , da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.
  11. Di stabilire che la presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.
  12. Di dare atto che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  13. Di stabilire che nell'eventualità della cessione dell'attività autorizzata la Società SERENISSIMA S.a.s. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione. La Società SERENISSIMA S.a.s. sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.
  14. Di stabilire che la Società SERENISSIMA S.a.s. dovrà comunicare tempestivamente qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della società medesima.
  15. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. n. 152/06.

- 16.** Di stabilire che il presente provvedimento viene trasmesso alla Società SERENISSIMA S.a.s., al Comune di Fontanafredda, all'Azienda Servizi Sanitari n. 6, all'A.R.P.A. FVG Dipartimento provinciale di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 01/04/2011

IL TECNICO AMBIENTALE  
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela del Suolo e Rifiuti**

**Proposta nr. 36 del 01/04/2011 -**  
**Determinazione nr. 752 del 01/04/2011**

**OGGETTO: Società SERENISSIMA S.a.s. Autorizzazione alla gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso sito in comune di Fontanafredda (PN).**

**IL TECNICO AMBIENTALE**

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare la parte IV, tit. I;

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...*" in particolare l'art. 5 che recita "*...nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del D. Lgs. 152/2006, ...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1*";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. , di attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

PREMESSO che attualmente la Società SERENISSIMA S.a.s. con sede in comune di Fontanafredda, via G. da Gemona n. 22, è titolare di un centro di raccolta veicoli fuori uso, il cui progetto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010;

DATO ATTO che, il centro di raccolta veicoli fuori uso, la cui attività è classificabile R4 di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006, ha una potenzialità teorica massima di 3.120 Mg (circa 2.600 veicoli) di gestione rifiuti di cui ai CER 160104\*- "veicoli fuori uso" e 160106- "veicoli fuori uso non contenenti sostanze liquidi né altre componenti pericolose";

RICHIAMATE le prescrizioni attinenti alla gestione del centro, stabilite dalla Conferenza Tecnica Provinciale di cui al D.P.G.R. 01/98, nella seduta del 23.11.2010:

- dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di conservazione delle superfici asfaltate e cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- la Società dovrà adottare tutte le necessarie avvertenze per eseguire un'efficace lotta alla diffusione dell'ardes albopictus (zanzara tigre);
- per l'attività dovrà essere utilizzata la viabilità che esclude il centro abitato;

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nella relazione “valutazione impatto ambientale”;
- la Società Serenissima, quando l’attività sarà a regime, dovrà produrre una valutazione di impatto acustico post operam, al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dalla normativa acustica, la valutazione dovrà essere eseguita, tra l’altro, tenendo conto dei seguenti criteri:
- i punti di misura del fonometro dovranno essere individuati sia lungo il perimetro della ditta sia in prossimità dei ricettori, i medesimi indicati nella relazione tecnica redatta dal tecnico competente in acustica Marco Musolla con i numeri uno, due, tre e quattro;
- nella relazione fonometrica dovranno essere indicati in modo puntuale a quali sorgenti sonore sono associati i livelli di rumore rilevati (sorgenti fisse, sorgenti mobili, altre sorgenti interferenti, eccetera) e allegati i grafici con l’andamento temporale dei livelli rilevati (Time History), gli spettri in bande di terza d’ottava ed eventualmente anche i sonogrammi se disponibili;
- si rimarca che con l’entrata in vigore della L.R. 17 del 21 ottobre 2010, art. 133, in assenza dei Piani di Classificazione Acustica Comunali si applicano i limiti di accettabilità e il criterio differenziale di cui al DPCM 1/3/1991 art. 6, commi 1 e 2;

RITENUTO quindi di procedere al rilascio dell’autorizzazione alla gestione di cui all’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998, del centro di raccolta veicoli fuori uso della Società SERENISSIMA S.a.s. ;

RILEVATO che in atti del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia è depositata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante che la Società non rientra nelle previsioni di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;

RILEVATO che in atti del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia è depositata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale Rappresentante della Società di possesso dei requisiti soggettivi;

CONSIDERATO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, l’Ordinanza Presidenziale n. 15/2009, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Tutela Ambientale nonché la Determinazione Dirigenziale n. 3202 del 30.12.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

## D E T E R M I N A

1. Di autorizzare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, e per le motivazioni di cui alle premesse, la Società SERENISSIMA S.a.s. con sede legale e produttiva via Giovanni da Gemona n. 22 a Fontanafredda, il cui progetto del centro di raccolta di veicoli fuori uso è stato approvato con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010, alla gestione del suddetto centro, catastalmente censito al Fg. n. 44, mappali 552 – 555 – 359 – 614 porzione – 551 e 554 del comune censuario di Fontanafredda.
2. Di stabilire che presso il centro di cui al precedente punto 1, potrà essere svolta l’attività di cui al D. Lgs. 209/03 e dell’art. 231 del D. Lgs. 152/06 che consiste nelle operazioni di recupero R4 dell’allegato C del D. Lgs. 152/06 come di seguito meglio specificato, dei rifiuti speciali pericolosi di cui al CER 160104\* e dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al CER 160106, per un quantitativo massimo annuo di 3.120 Mg (circa 2.600 veicoli);
3. Di stabilire che per l’esercizio dell’impianto dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) vietare il conferimento di rifiuti non compatibili con il presente provvedimento;

- b) tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti stoccati ai sensi della vigente legislazione statale e regionale in materia;
- c) installare la tabella posta presso l'accesso dell'impianto con gli estremi dell'autorizzazione, la tipologia dei rifiuti ammessi, l'orario di apertura e chiusura;
- d) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, di cui al successivo punto 4, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- e) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente di cui all'allegato II del D. Lgs. 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- f) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- g) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- h) nell'area di conferimento dei veicoli in attesa delle operazioni per la messa in sicurezza di cui al punto 5 dell'allegato I del D.Lgs. 209/03, gli stessi non possono essere accatastati;
- i) nelle apposite aree di stoccaggio, i veicoli messi in sicurezza ed in attesa di successivi trattamenti, nonché quelli il cui trattamento è stato completato e sono in attesa della pressatura, possono essere sovrapposti per un massimo di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- j) tutti gli stoccaggi devono essere effettuati nelle aree all'uopo individuate nel progetto approvato, in particolare i componenti contaminati da oli devono essere stoccati su superfici impermeabili dotate del sistema di trattamento dei reflui;
- k) tutte le operazioni di messa in sicurezza e di trattamento dei veicoli devono essere eseguite evitando sversamenti, adottando opportuni accorgimenti e utilizzando idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti;
- l) lo stoccaggio degli oli usati è realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 95/92 e s.m. e al D.M. 392/96;
- m) evitare qualsiasi dispersione di polveri, di odori ed emissioni sonore, in conformità della vigente normativa;
- n) dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di conservazione delle superfici asfaltate e cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- o) tenere l'impianto e le attrezzature di servizio in buono stato di manutenzione ed efficienza mediante controlli ed interventi periodici;
- p) dovrà essere presente nel Centro una adeguata dotazione di materiali per trattare le perdite accidentali oleose;
- q) i rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB devono essere avviati allo smaltimento finale entro 6 mesi dalla data del loro conferimento allo stoccaggio;
- r) entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere inviati i dati relativi ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti dall'impianto secondo le modalità descritte al cap. 6 del "*Programma attuativo provinciale del Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario*";
- s) considerato l'estendersi, negli anni passati, dei focolai delle zanzare *Aedes albictus* (zanzara tigre) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti efficaci a evitare il formarsi di raccolte d'acqua, pertanto, ad esempio, lo stoccaggio dei pneumatici dovrà quantomeno essere dotato di un telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolta d'acqua in pieghe ed avvallamenti, valutando anche eventuali trattamenti di disinfezione periodici dei potenziali focolai larvali;

- t) i mezzi di trasporti a servizio dell'attività dovranno utilizzare la viabilità che esclude il centro abitato;
  - u) dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nella relazione "valutazione impatto ambientale";
  - v) la Ditta Serenissima, quando l'attività sarà a regime dovrà produrre una valutazione di impatto acustico post operam, al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dalla normativa acustica, la valutazione dovrà essere eseguita, tra l'altro, tenendo conto dei seguenti criteri:
    - i punti di misura del fonometro dovranno essere individuati sia lungo il perimetro della ditta sia in prossimità dei ricettori, i medesimi indicati nella relazione tecnica redatta dal tecnico competente in acustica Marco Musolla con i numeri uno, due, tre e quattro.
    - nella relazione fonometrica dovranno essere indicati in modo puntuale a quali sorgenti sonore sono associati i livelli di rumore rilevati (sorgenti fisse, sorgenti mobili, altre sorgenti interferenti, eccetera) e allegati i grafici con l'andamento temporale dei livelli rilevati (Time History), gli spettri in bande di terza d'ottava ed eventualmente anche i sonogrammi se disponibili.
    - si rimarca che con l'entrata in vigore della L.R. 17 del 21 ottobre 2010, art. 133, in assenza dei Piani di Classificazione Acustica Comunali si applicano i limiti di accettabilità e il criterio differenziale di cui al DPCM 1/3/1991 art. 6, commi 1 e 2;
- 4.** Di stabilire che le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli devono essere effettuate nell'area all'uopo individuata dal progetto approvato e secondo le seguenti modalità e prescrizioni:
- rimozione degli accumulatori e stoccaggio degli stessi negli appositi contenitori stagni posti nell'area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
  - rimozione dei serbatoi di gas (GPL) ed estrazione dell'eventuale gas residuo, mediante pompa aspirante, e immediato riuso nei mezzi aziendali;
  - rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (airbag) e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
  - prelievo dell'eventuale carburante residuo e immediato avvio a riuso nei mezzi aziendali;
  - rimozione e deposito in appositi contenitori separati, posti in area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire, di:
    - olio motore,
    - olio della trasmissione,
    - olio del cambio,
    - olio del circuito idraulico,
    - antigelo,
    - liquido refrigerante,
    - liquido dei freni,
    - liquido dei sistemi di condizionamento
    - altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso.
  - rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura, l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti, il filtro deve essere depositato in apposito contenitore;
  - rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB/PCT;
  - rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.
- 5.** Di stabilire che le operazioni di trattamento e demolizione eseguite dopo la messa in sicurezza dei veicoli e prima della pressatura delle carcasse, devono essere effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

- eventuale smontaggio dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
  - i pezzi di ricambio destinati alla commercializzazione devono essere depositati in aree dotate di apposita copertura;
  - rimozione dei catalizzatori e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
  - rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio e stoccaggio in apposito contenitore o in cumulo;
  - rimozione dei pneumatici e stoccaggio con gli accorgimenti di cui alla lett.s) del precedente punto 3;
  - rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto, ecc. e stoccaggio in apposita area;
  - rimozione dei componenti in vetro e stoccaggio.
6. Di stabilire che l'operazione di pressatura delle carcasse deve essere eseguita nell'area all'uopo individuata e con attrezzature atte allo scopo provviste delle necessarie omologazioni e certificazioni;
  7. Di stabilire che la Società deve essere in regola con la normative di sicurezza vigente (D. Lgs. n. 81/2008) nonché con la normativa antincendio.
  8. Di stabilire che qualora la Società intenda procedere alla chiusura dell'impianto, dovrà darne preventiva comunicazione alla Provincia di Pordenone ed adempiere a quanto indicato a pag. 61 della Relazione Tecnica di cui al progetto approvato con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010.
  9. Di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla ottemperanza, da parte della Società SERENISSIMA S.a.s., del collaudo dell'impianto di cui al punto 5 della Delibera di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010.
  10. Di stabilire che la presente autorizzazione ha validità cinque anni, come disposto dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 209/2003, decorrenti dalla data del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta della Società SERENISSIMA S.a.s. , da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.
  11. Di stabilire che la presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.
  12. Di dare atto che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  13. Di stabilire che nell'eventualità della cessione dell'attività autorizzata la Società SERENISSIMA S.a.s. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione. La Società SERENISSIMA S.a.s. sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.
  14. Di stabilire che la Società SERENISSIMA S.a.s. dovrà comunicare tempestivamente qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della società medesima.
  15. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. n. 152/06.

- 16.** Di stabilire che il presente provvedimento viene trasmesso alla Società SERENISSIMA S.a.s., al Comune di Fontanafredda, all'Azienda Servizi Sanitari n. 6, all'A.R.P.A. FVG Dipartimento provinciale di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 01/04/2011

IL TECNICO AMBIENTALE  
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela del Suolo e Rifiuti**

**Proposta nr. 36 del 01/04/2011 -**  
**Determinazione nr. 752 del 01/04/2011**

**OGGETTO: Società SERENISSIMA S.a.s. Autorizzazione alla gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso sito in comune di Fontanafredda (PN).**

**IL TECNICO AMBIENTALE**

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare la parte IV, tit. I;

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...*" in particolare l'art. 5 che recita "*...nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del D. Lgs. 152/2006, ...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1*";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. , di attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

PREMESSO che attualmente la Società SERENISSIMA S.a.s. con sede in comune di Fontanafredda, via G. da Gemona n. 22, è titolare di un centro di raccolta veicoli fuori uso, il cui progetto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010;

DATO ATTO che, il centro di raccolta veicoli fuori uso, la cui attività è classificabile R4 di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006, ha una potenzialità teorica massima di 3.120 Mg (circa 2.600 veicoli) di gestione rifiuti di cui ai CER 160104\*- "veicoli fuori uso" e 160106- "veicoli fuori uso non contenenti sostanze liquidi né altre componenti pericolose";

RICHIAMATE le prescrizioni attinenti alla gestione del centro, stabilite dalla Conferenza Tecnica Provinciale di cui al D.P.G.R. 01/98, nella seduta del 23.11.2010:

- dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di conservazione delle superfici asfaltate e cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- la Società dovrà adottare tutte le necessarie avvertenze per eseguire un'efficace lotta alla diffusione dell'ardes albopictus (zanzara tigre);
- per l'attività dovrà essere utilizzata la viabilità che esclude il centro abitato;

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nella relazione “valutazione impatto ambientale”;
- la Società Serenissima, quando l’attività sarà a regime, dovrà produrre una valutazione di impatto acustico post operam, al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dalla normativa acustica, la valutazione dovrà essere eseguita, tra l’altro, tenendo conto dei seguenti criteri:
- i punti di misura del fonometro dovranno essere individuati sia lungo il perimetro della ditta sia in prossimità dei ricettori, i medesimi indicati nella relazione tecnica redatta dal tecnico competente in acustica Marco Musolla con i numeri uno, due, tre e quattro;
- nella relazione fonometrica dovranno essere indicati in modo puntuale a quali sorgenti sonore sono associati i livelli di rumore rilevati (sorgenti fisse, sorgenti mobili, altre sorgenti interferenti, eccetera) e allegati i grafici con l’andamento temporale dei livelli rilevati (Time History), gli spettri in bande di terza d’ottava ed eventualmente anche i sonogrammi se disponibili;
- si rimarca che con l’entrata in vigore della L.R. 17 del 21 ottobre 2010, art. 133, in assenza dei Piani di Classificazione Acustica Comunali si applicano i limiti di accettabilità e il criterio differenziale di cui al DPCM 1/3/1991 art. 6, commi 1 e 2;

RITENUTO quindi di procedere al rilascio dell’autorizzazione alla gestione di cui all’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998, del centro di raccolta veicoli fuori uso della Società SERENISSIMA S.a.s. ;

RILEVATO che in atti del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia è depositata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante che la Società non rientra nelle previsioni di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;

RILEVATO che in atti del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia è depositata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale Rappresentante della Società di possesso dei requisiti soggettivi;

CONSIDERATO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, l’Ordinanza Presidenziale n. 15/2009, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Tutela Ambientale nonché la Determinazione Dirigenziale n. 3202 del 30.12.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

## D E T E R M I N A

1. Di autorizzare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, e per le motivazioni di cui alle premesse, la Società SERENISSIMA S.a.s. con sede legale e produttiva via Giovanni da Gemona n. 22 a Fontanafredda, il cui progetto del centro di raccolta di veicoli fuori uso è stato approvato con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010, alla gestione del suddetto centro, catastalmente censito al Fg. n. 44, mappali 552 – 555 – 359 – 614 porzione – 551 e 554 del comune censuario di Fontanafredda.
2. Di stabilire che presso il centro di cui al precedente punto 1, potrà essere svolta l’attività di cui al D. Lgs. 209/03 e dell’art. 231 del D. Lgs. 152/06 che consiste nelle operazioni di recupero R4 dell’allegato C del D. Lgs. 152/06 come di seguito meglio specificato, dei rifiuti speciali pericolosi di cui al CER 160104\* e dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al CER 160106, per un quantitativo massimo annuo di 3.120 Mg (circa 2.600 veicoli);
3. Di stabilire che per l’esercizio dell’impianto dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) vietare il conferimento di rifiuti non compatibili con il presente provvedimento;

- b) tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti stoccati ai sensi della vigente legislazione statale e regionale in materia;
- c) installare la tabella posta presso l'accesso dell'impianto con gli estremi dell'autorizzazione, la tipologia dei rifiuti ammessi, l'orario di apertura e chiusura;
- d) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, di cui al successivo punto 4, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- e) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente di cui all'allegato II del D. Lgs. 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- f) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- g) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- h) nell'area di conferimento dei veicoli in attesa delle operazioni per la messa in sicurezza di cui al punto 5 dell'allegato I del D.Lgs. 209/03, gli stessi non possono essere accatastati;
- i) nelle apposite aree di stoccaggio, i veicoli messi in sicurezza ed in attesa di successivi trattamenti, nonché quelli il cui trattamento è stato completato e sono in attesa della pressatura, possono essere sovrapposti per un massimo di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- j) tutti gli stoccaggi devono essere effettuati nelle aree all'uopo individuate nel progetto approvato, in particolare i componenti contaminati da oli devono essere stoccati su superfici impermeabili dotate del sistema di trattamento dei reflui;
- k) tutte le operazioni di messa in sicurezza e di trattamento dei veicoli devono essere eseguite evitando sversamenti, adottando opportuni accorgimenti e utilizzando idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti;
- l) lo stoccaggio degli oli usati è realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 95/92 e s.m. e al D.M. 392/96;
- m) evitare qualsiasi dispersione di polveri, di odori ed emissioni sonore, in conformità della vigente normativa;
- n) dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di conservazione delle superfici asfaltate e cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- o) tenere l'impianto e le attrezzature di servizio in buono stato di manutenzione ed efficienza mediante controlli ed interventi periodici;
- p) dovrà essere presente nel Centro una adeguata dotazione di materiali per trattare le perdite accidentali oleose;
- q) i rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB devono essere avviati allo smaltimento finale entro 6 mesi dalla data del loro conferimento allo stoccaggio;
- r) entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere inviati i dati relativi ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti dall'impianto secondo le modalità descritte al cap. 6 del "*Programma attuativo provinciale del Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario*";
- s) considerato l'estendersi, negli anni passati, dei focolai delle zanzare *Aedes albictus* (zanzara tigre) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti efficaci a evitare il formarsi di raccolte d'acqua, pertanto, ad esempio, lo stoccaggio dei pneumatici dovrà quantomeno essere dotato di un telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolta d'acqua in pieghe ed avvallamenti, valutando anche eventuali trattamenti di disinfezione periodici dei potenziali focolai larvali;

- t) i mezzi di trasporti a servizio dell'attività dovranno utilizzare la viabilità che esclude il centro abitato;
  - u) dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nella relazione "valutazione impatto ambientale";
  - v) la Ditta Serenissima, quando l'attività sarà a regime dovrà produrre una valutazione di impatto acustico post operam, al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dalla normativa acustica, la valutazione dovrà essere eseguita, tra l'altro, tenendo conto dei seguenti criteri:
    - i punti di misura del fonometro dovranno essere individuati sia lungo il perimetro della ditta sia in prossimità dei ricettori, i medesimi indicati nella relazione tecnica redatta dal tecnico competente in acustica Marco Musolla con i numeri uno, due, tre e quattro.
    - nella relazione fonometrica dovranno essere indicati in modo puntuale a quali sorgenti sonore sono associati i livelli di rumore rilevati (sorgenti fisse, sorgenti mobili, altre sorgenti interferenti, eccetera) e allegati i grafici con l'andamento temporale dei livelli rilevati (Time History), gli spettri in bande di terza d'ottava ed eventualmente anche i sonogrammi se disponibili.
    - si rimarca che con l'entrata in vigore della L.R. 17 del 21 ottobre 2010, art. 133, in assenza dei Piani di Classificazione Acustica Comunali si applicano i limiti di accettabilità e il criterio differenziale di cui al DPCM 1/3/1991 art. 6, commi 1 e 2;
- 4.** Di stabilire che le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli devono essere effettuate nell'area all'uopo individuata dal progetto approvato e secondo le seguenti modalità e prescrizioni:
- rimozione degli accumulatori e stoccaggio degli stessi negli appositi contenitori stagni posti nell'area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
  - rimozione dei serbatoi di gas (GPL) ed estrazione dell'eventuale gas residuo, mediante pompa aspirante, e immediato riuso nei mezzi aziendali;
  - rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (airbag) e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
  - prelievo dell'eventuale carburante residuo e immediato avvio a riuso nei mezzi aziendali;
  - rimozione e deposito in appositi contenitori separati, posti in area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire, di:
    - olio motore,
    - olio della trasmissione,
    - olio del cambio,
    - olio del circuito idraulico,
    - antigelo,
    - liquido refrigerante,
    - liquido dei freni,
    - liquido dei sistemi di condizionamento
    - altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso.
  - rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura, l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti, il filtro deve essere depositato in apposito contenitore;
  - rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB/PCT;
  - rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.
- 5.** Di stabilire che le operazioni di trattamento e demolizione eseguite dopo la messa in sicurezza dei veicoli e prima della pressatura delle carcasse, devono essere effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

- eventuale smontaggio dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
  - i pezzi di ricambio destinati alla commercializzazione devono essere depositati in aree dotate di apposita copertura;
  - rimozione dei catalizzatori e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
  - rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio e stoccaggio in apposito contenitore o in cumulo;
  - rimozione dei pneumatici e stoccaggio con gli accorgimenti di cui alla lett.s) del precedente punto 3;
  - rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto, ecc. e stoccaggio in apposita area;
  - rimozione dei componenti in vetro e stoccaggio.
6. Di stabilire che l'operazione di pressatura delle carcasse deve essere eseguita nell'area all'uopo individuata e con attrezzature atte allo scopo provviste delle necessarie omologazioni e certificazioni;
  7. Di stabilire che la Società deve essere in regola con la normative di sicurezza vigente (D. Lgs. n. 81/2008) nonché con la normativa antincendio.
  8. Di stabilire che qualora la Società intenda procedere alla chiusura dell'impianto, dovrà darne preventiva comunicazione alla Provincia di Pordenone ed adempiere a quanto indicato a pag. 61 della Relazione Tecnica di cui al progetto approvato con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010.
  9. Di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla ottemperanza, da parte della Società SERENISSIMA S.a.s., del collaudo dell'impianto di cui al punto 5 della Delibera di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010.
  10. Di stabilire che la presente autorizzazione ha validità cinque anni, come disposto dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 209/2003, decorrenti dalla data del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta della Società SERENISSIMA S.a.s. , da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.
  11. Di stabilire che la presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.
  12. Di dare atto che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  13. Di stabilire che nell'eventualità della cessione dell'attività autorizzata la Società SERENISSIMA S.a.s. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione. La Società SERENISSIMA S.a.s. sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.
  14. Di stabilire che la Società SERENISSIMA S.a.s. dovrà comunicare tempestivamente qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della società medesima.
  15. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. n. 152/06.

- 16.** Di stabilire che il presente provvedimento viene trasmesso alla Società SERENISSIMA S.a.s., al Comune di Fontanafredda, all'Azienda Servizi Sanitari n. 6, all'A.R.P.A. FVG Dipartimento provinciale di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 01/04/2011

IL TECNICO AMBIENTALE  
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela del Suolo e Rifiuti**

**Proposta nr. 36 del 01/04/2011 -**  
**Determinazione nr. 752 del 01/04/2011**

**OGGETTO: Società SERENISSIMA S.a.s. Autorizzazione alla gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso sito in comune di Fontanafredda (PN).**

**IL TECNICO AMBIENTALE**

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare la parte IV, tit. I;

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...*" in particolare l'art. 5 che recita "*...nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del D. Lgs. 152/2006,...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1*";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. , di attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

PREMESSO che attualmente la Società SERENISSIMA S.a.s. con sede in comune di Fontanafredda, via G. da Gemona n. 22, è titolare di un centro di raccolta veicoli fuori uso, il cui progetto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010;

DATO ATTO che, il centro di raccolta veicoli fuori uso, la cui attività è classificabile R4 di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006, ha una potenzialità teorica massima di 3.120 Mg (circa 2.600 veicoli) di gestione rifiuti di cui ai CER 160104\*-“veicoli fuori uso” e 160106-“veicoli fuori uso non contenenti sostanze liquidi né altre componenti pericolose”;

RICHIAMATE le prescrizioni attinenti alla gestione del centro, stabilite dalla Conferenza Tecnica Provinciale di cui al D.P.G.R. 01/98, nella seduta del 23.11.2010:

- dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di conservazione delle superfici asfaltate e cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- la Società dovrà adottare tutte le necessarie avvertenze per eseguire un'efficace lotta alla diffusione dell'ardes albopictus (zanzara tigre);
- per l'attività dovrà essere utilizzata la viabilità che esclude il centro abitato;

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nella relazione “valutazione impatto ambientale”;
- la Società Serenissima, quando l’attività sarà a regime, dovrà produrre una valutazione di impatto acustico post operam, al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dalla normativa acustica, la valutazione dovrà essere eseguita, tra l’altro, tenendo conto dei seguenti criteri:
- i punti di misura del fonometro dovranno essere individuati sia lungo il perimetro della ditta sia in prossimità dei ricettori, i medesimi indicati nella relazione tecnica redatta dal tecnico competente in acustica Marco Musolla con i numeri uno, due, tre e quattro;
- nella relazione fonometrica dovranno essere indicati in modo puntuale a quali sorgenti sonore sono associati i livelli di rumore rilevati (sorgenti fisse, sorgenti mobili, altre sorgenti interferenti, eccetera) e allegati i grafici con l’andamento temporale dei livelli rilevati (Time History), gli spettri in bande di terza d’ottava ed eventualmente anche i sonogrammi se disponibili;
- si rimarca che con l’entrata in vigore della L.R. 17 del 21 ottobre 2010, art. 133, in assenza dei Piani di Classificazione Acustica Comunali si applicano i limiti di accettabilità e il criterio differenziale di cui al DPCM 1/3/1991 art. 6, commi 1 e 2;

RITENUTO quindi di procedere al rilascio dell’autorizzazione alla gestione di cui all’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998, del centro di raccolta veicoli fuori uso della Società SERENISSIMA S.a.s. ;

RILEVATO che in atti del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia è depositata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante che la Società non rientra nelle previsioni di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;

RILEVATO che in atti del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia è depositata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale Rappresentante della Società di possesso dei requisiti soggettivi;

CONSIDERATO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, l’Ordinanza Presidenziale n. 15/2009, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Tutela Ambientale nonché la Determinazione Dirigenziale n. 3202 del 30.12.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

## D E T E R M I N A

1. Di autorizzare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, e per le motivazioni di cui alle premesse, la Società SERENISSIMA S.a.s. con sede legale e produttiva via Giovanni da Gemona n. 22 a Fontanafredda, il cui progetto del centro di raccolta di veicoli fuori uso è stato approvato con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010, alla gestione del suddetto centro, catastalmente censito al Fg. n. 44, mappali 552 – 555 – 359 – 614 porzione – 551 e 554 del comune censuario di Fontanafredda.
2. Di stabilire che presso il centro di cui al precedente punto 1, potrà essere svolta l’attività di cui al D. Lgs. 209/03 e dell’art. 231 del D. Lgs. 152/06 che consiste nelle operazioni di recupero R4 dell’allegato C del D. Lgs. 152/06 come di seguito meglio specificato, dei rifiuti speciali pericolosi di cui al CER 160104\* e dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al CER 160106, per un quantitativo massimo annuo di 3.120 Mg (circa 2.600 veicoli);
3. Di stabilire che per l’esercizio dell’impianto dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) vietare il conferimento di rifiuti non compatibili con il presente provvedimento;

- b) tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti stoccati ai sensi della vigente legislazione statale e regionale in materia;
- c) installare la tabella posta presso l'accesso dell'impianto con gli estremi dell'autorizzazione, la tipologia dei rifiuti ammessi, l'orario di apertura e chiusura;
- d) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, di cui al successivo punto 4, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- e) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente di cui all'allegato II del D. Lgs. 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- f) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- g) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- h) nell'area di conferimento dei veicoli in attesa delle operazioni per la messa in sicurezza di cui al punto 5 dell'allegato I del D.Lgs. 209/03, gli stessi non possono essere accatastati;
- i) nelle apposite aree di stoccaggio, i veicoli messi in sicurezza ed in attesa di successivi trattamenti, nonché quelli il cui trattamento è stato completato e sono in attesa della pressatura, possono essere sovrapposti per un massimo di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- j) tutti gli stoccaggi devono essere effettuati nelle aree all'uopo individuate nel progetto approvato, in particolare i componenti contaminati da oli devono essere stoccati su superfici impermeabili dotate del sistema di trattamento dei reflui;
- k) tutte le operazioni di messa in sicurezza e di trattamento dei veicoli devono essere eseguite evitando sversamenti, adottando opportuni accorgimenti e utilizzando idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti;
- l) lo stoccaggio degli oli usati è realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 95/92 e s.m. e al D.M. 392/96;
- m) evitare qualsiasi dispersione di polveri, di odori ed emissioni sonore, in conformità della vigente normativa;
- n) dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di conservazione delle superfici asfaltate e cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- o) tenere l'impianto e le attrezzature di servizio in buono stato di manutenzione ed efficienza mediante controlli ed interventi periodici;
- p) dovrà essere presente nel Centro una adeguata dotazione di materiali per trattare le perdite accidentali oleose;
- q) i rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB devono essere avviati allo smaltimento finale entro 6 mesi dalla data del loro conferimento allo stoccaggio;
- r) entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere inviati i dati relativi ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti dall'impianto secondo le modalità descritte al cap. 6 del "*Programma attuativo provinciale del Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario*";
- s) considerato l'estendersi, negli anni passati, dei focolai delle zanzare *Aedes albictus* (zanzara tigre) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti efficaci a evitare il formarsi di raccolte d'acqua, pertanto, ad esempio, lo stoccaggio dei pneumatici dovrà quantomeno essere dotato di un telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolta d'acqua in pieghe ed avvallamenti, valutando anche eventuali trattamenti di disinfezione periodici dei potenziali focolai larvali;

- t) i mezzi di trasporti a servizio dell'attività dovranno utilizzare la viabilità che esclude il centro abitato;
  - u) dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nella relazione "valutazione impatto ambientale";
  - v) la Ditta Serenissima, quando l'attività sarà a regime dovrà produrre una valutazione di impatto acustico post operam, al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dalla normativa acustica, la valutazione dovrà essere eseguita, tra l'altro, tenendo conto dei seguenti criteri:
    - i punti di misura del fonometro dovranno essere individuati sia lungo il perimetro della ditta sia in prossimità dei ricettori, i medesimi indicati nella relazione tecnica redatta dal tecnico competente in acustica Marco Musolla con i numeri uno, due, tre e quattro.
    - nella relazione fonometrica dovranno essere indicati in modo puntuale a quali sorgenti sonore sono associati i livelli di rumore rilevati (sorgenti fisse, sorgenti mobili, altre sorgenti interferenti, eccetera) e allegati i grafici con l'andamento temporale dei livelli rilevati (Time History), gli spettri in bande di terza d'ottava ed eventualmente anche i sonogrammi se disponibili.
    - si rimarca che con l'entrata in vigore della L.R. 17 del 21 ottobre 2010, art. 133, in assenza dei Piani di Classificazione Acustica Comunali si applicano i limiti di accettabilità e il criterio differenziale di cui al DPCM 1/3/1991 art. 6, commi 1 e 2;
- 4.** Di stabilire che le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli devono essere effettuate nell'area all'uopo individuata dal progetto approvato e secondo le seguenti modalità e prescrizioni:
- rimozione degli accumulatori e stoccaggio degli stessi negli appositi contenitori stagni posti nell'area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
  - rimozione dei serbatoi di gas (GPL) ed estrazione dell'eventuale gas residuo, mediante pompa aspirante, e immediato riuso nei mezzi aziendali;
  - rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (airbag) e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
  - prelievo dell'eventuale carburante residuo e immediato avvio a riuso nei mezzi aziendali;
  - rimozione e deposito in appositi contenitori separati, posti in area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire, di:
    - olio motore,
    - olio della trasmissione,
    - olio del cambio,
    - olio del circuito idraulico,
    - antigelo,
    - liquido refrigerante,
    - liquido dei freni,
    - liquido dei sistemi di condizionamento
    - altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso.
  - rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura, l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti, il filtro deve essere depositato in apposito contenitore;
  - rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB/PCT;
  - rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.
- 5.** Di stabilire che le operazioni di trattamento e demolizione eseguite dopo la messa in sicurezza dei veicoli e prima della pressatura delle carcasse, devono essere effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

- eventuale smontaggio dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
  - i pezzi di ricambio destinati alla commercializzazione devono essere depositati in aree dotate di apposita copertura;
  - rimozione dei catalizzatori e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
  - rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio e stoccaggio in apposito contenitore o in cumulo;
  - rimozione dei pneumatici e stoccaggio con gli accorgimenti di cui alla lett.s) del precedente punto 3;
  - rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto, ecc. e stoccaggio in apposita area;
  - rimozione dei componenti in vetro e stoccaggio.
6. Di stabilire che l'operazione di pressatura delle carcasse deve essere eseguita nell'area all'uopo individuata e con attrezzature atte allo scopo provviste delle necessarie omologazioni e certificazioni;
  7. Di stabilire che la Società deve essere in regola con la normative di sicurezza vigente (D. Lgs. n. 81/2008) nonché con la normativa antincendio.
  8. Di stabilire che qualora la Società intenda procedere alla chiusura dell'impianto, dovrà darne preventiva comunicazione alla Provincia di Pordenone ed adempiere a quanto indicato a pag. 61 della Relazione Tecnica di cui al progetto approvato con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010.
  9. Di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla ottemperanza, da parte della Società SERENISSIMA S.a.s., del collaudo dell'impianto di cui al punto 5 della Delibera di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010.
  10. Di stabilire che la presente autorizzazione ha validità cinque anni, come disposto dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 209/2003, decorrenti dalla data del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta della Società SERENISSIMA S.a.s. , da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.
  11. Di stabilire che la presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.
  12. Di dare atto che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  13. Di stabilire che nell'eventualità della cessione dell'attività autorizzata la Società SERENISSIMA S.a.s. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione. La Società SERENISSIMA S.a.s. sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.
  14. Di stabilire che la Società SERENISSIMA S.a.s. dovrà comunicare tempestivamente qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della società medesima.
  15. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. n. 152/06.

- 16.** Di stabilire che il presente provvedimento viene trasmesso alla Società SERENISSIMA S.a.s., al Comune di Fontanafredda, all'Azienda Servizi Sanitari n. 6, all'A.R.P.A. FVG Dipartimento provinciale di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 01/04/2011

IL TECNICO AMBIENTALE  
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela del Suolo e Rifiuti**

**Proposta nr. 36 del 01/04/2011 -**  
**Determinazione nr. 752 del 01/04/2011**

**OGGETTO: Società SERENISSIMA S.a.s. Autorizzazione alla gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso sito in comune di Fontanafredda (PN).**

**IL TECNICO AMBIENTALE**

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare la parte IV, tit. I;

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...*" in particolare l'art. 5 che recita "*...nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del D. Lgs. 152/2006, ...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1*";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. , di attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

PREMESSO che attualmente la Società SERENISSIMA S.a.s. con sede in comune di Fontanafredda, via G. da Gemona n. 22, è titolare di un centro di raccolta veicoli fuori uso, il cui progetto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010;

DATO ATTO che, il centro di raccolta veicoli fuori uso, la cui attività è classificabile R4 di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006, ha una potenzialità teorica massima di 3.120 Mg (circa 2.600 veicoli) di gestione rifiuti di cui ai CER 160104\*- "veicoli fuori uso" e 160106- "veicoli fuori uso non contenenti sostanze liquidi né altre componenti pericolose";

RICHIAMATE le prescrizioni attinenti alla gestione del centro, stabilite dalla Conferenza Tecnica Provinciale di cui al D.P.G.R. 01/98, nella seduta del 23.11.2010:

- dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di conservazione delle superfici asfaltate e cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- la Società dovrà adottare tutte le necessarie avvertenze per eseguire un'efficace lotta alla diffusione dell'ardes albopictus (zanzara tigre);
- per l'attività dovrà essere utilizzata la viabilità che esclude il centro abitato;

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nella relazione “valutazione impatto ambientale”;
- la Società Serenissima, quando l’attività sarà a regime, dovrà produrre una valutazione di impatto acustico post operam, al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dalla normativa acustica, la valutazione dovrà essere eseguita, tra l’altro, tenendo conto dei seguenti criteri:
- i punti di misura del fonometro dovranno essere individuati sia lungo il perimetro della ditta sia in prossimità dei ricettori, i medesimi indicati nella relazione tecnica redatta dal tecnico competente in acustica Marco Musolla con i numeri uno, due, tre e quattro;
- nella relazione fonometrica dovranno essere indicati in modo puntuale a quali sorgenti sonore sono associati i livelli di rumore rilevati (sorgenti fisse, sorgenti mobili, altre sorgenti interferenti, eccetera) e allegati i grafici con l’andamento temporale dei livelli rilevati (Time History), gli spettri in bande di terza d’ottava ed eventualmente anche i sonogrammi se disponibili;
- si rimarca che con l’entrata in vigore della L.R. 17 del 21 ottobre 2010, art. 133, in assenza dei Piani di Classificazione Acustica Comunali si applicano i limiti di accettabilità e il criterio differenziale di cui al DPCM 1/3/1991 art. 6, commi 1 e 2;

RITENUTO quindi di procedere al rilascio dell’autorizzazione alla gestione di cui all’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998, del centro di raccolta veicoli fuori uso della Società SERENISSIMA S.a.s. ;

RILEVATO che in atti del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia è depositata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante che la Società non rientra nelle previsioni di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;

RILEVATO che in atti del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia è depositata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale Rappresentante della Società di possesso dei requisiti soggettivi;

CONSIDERATO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, l’Ordinanza Presidenziale n. 15/2009, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Tutela Ambientale nonché la Determinazione Dirigenziale n. 3202 del 30.12.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

## D E T E R M I N A

1. Di autorizzare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, e per le motivazioni di cui alle premesse, la Società SERENISSIMA S.a.s. con sede legale e produttiva via Giovanni da Gemona n. 22 a Fontanafredda, il cui progetto del centro di raccolta di veicoli fuori uso è stato approvato con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010, alla gestione del suddetto centro, catastalmente censito al Fg. n. 44, mappali 552 – 555 – 359 – 614 porzione – 551 e 554 del comune censuario di Fontanafredda.
2. Di stabilire che presso il centro di cui al precedente punto 1, potrà essere svolta l’attività di cui al D. Lgs. 209/03 e dell’art. 231 del D. Lgs. 152/06 che consiste nelle operazioni di recupero R4 dell’allegato C del D. Lgs. 152/06 come di seguito meglio specificato, dei rifiuti speciali pericolosi di cui al CER 160104\* e dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al CER 160106, per un quantitativo massimo annuo di 3.120 Mg (circa 2.600 veicoli);
3. Di stabilire che per l’esercizio dell’impianto dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) vietare il conferimento di rifiuti non compatibili con il presente provvedimento;

- b) tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti stoccati ai sensi della vigente legislazione statale e regionale in materia;
- c) installare la tabella posta presso l'accesso dell'impianto con gli estremi dell'autorizzazione, la tipologia dei rifiuti ammessi, l'orario di apertura e chiusura;
- d) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, di cui al successivo punto 4, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- e) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente di cui all'allegato II del D. Lgs. 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- f) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- g) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- h) nell'area di conferimento dei veicoli in attesa delle operazioni per la messa in sicurezza di cui al punto 5 dell'allegato I del D.Lgs. 209/03, gli stessi non possono essere accatastati;
- i) nelle apposite aree di stoccaggio, i veicoli messi in sicurezza ed in attesa di successivi trattamenti, nonché quelli il cui trattamento è stato completato e sono in attesa della pressatura, possono essere sovrapposti per un massimo di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- j) tutti gli stoccaggi devono essere effettuati nelle aree all'uopo individuate nel progetto approvato, in particolare i componenti contaminati da oli devono essere stoccati su superfici impermeabili dotate del sistema di trattamento dei reflui;
- k) tutte le operazioni di messa in sicurezza e di trattamento dei veicoli devono essere eseguite evitando sversamenti, adottando opportuni accorgimenti e utilizzando idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti;
- l) lo stoccaggio degli oli usati è realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 95/92 e s.m. e al D.M. 392/96;
- m) evitare qualsiasi dispersione di polveri, di odori ed emissioni sonore, in conformità della vigente normativa;
- n) dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di conservazione delle superfici asfaltate e cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- o) tenere l'impianto e le attrezzature di servizio in buono stato di manutenzione ed efficienza mediante controlli ed interventi periodici;
- p) dovrà essere presente nel Centro una adeguata dotazione di materiali per trattare le perdite accidentali oleose;
- q) i rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB devono essere avviati allo smaltimento finale entro 6 mesi dalla data del loro conferimento allo stoccaggio;
- r) entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere inviati i dati relativi ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti dall'impianto secondo le modalità descritte al cap. 6 del "*Programma attuativo provinciale del Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario*";
- s) considerato l'estendersi, negli anni passati, dei focolai delle zanzare *Aedes albictus* (zanzara tigre) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti efficaci a evitare il formarsi di raccolte d'acqua, pertanto, ad esempio, lo stoccaggio dei pneumatici dovrà quantomeno essere dotato di un telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolta d'acqua in pieghe ed avvallamenti, valutando anche eventuali trattamenti di disinfezione periodici dei potenziali focolai larvali;

- t) i mezzi di trasporti a servizio dell'attività dovranno utilizzare la viabilità che esclude il centro abitato;
  - u) dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nella relazione "valutazione impatto ambientale";
  - v) la Ditta Serenissima, quando l'attività sarà a regime dovrà produrre una valutazione di impatto acustico post operam, al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dalla normativa acustica, la valutazione dovrà essere eseguita, tra l'altro, tenendo conto dei seguenti criteri:
    - i punti di misura del fonometro dovranno essere individuati sia lungo il perimetro della ditta sia in prossimità dei ricettori, i medesimi indicati nella relazione tecnica redatta dal tecnico competente in acustica Marco Musolla con i numeri uno, due, tre e quattro.
    - nella relazione fonometrica dovranno essere indicati in modo puntuale a quali sorgenti sonore sono associati i livelli di rumore rilevati (sorgenti fisse, sorgenti mobili, altre sorgenti interferenti, eccetera) e allegati i grafici con l'andamento temporale dei livelli rilevati (Time History), gli spettri in bande di terza d'ottava ed eventualmente anche i sonogrammi se disponibili.
    - si rimarca che con l'entrata in vigore della L.R. 17 del 21 ottobre 2010, art. 133, in assenza dei Piani di Classificazione Acustica Comunali si applicano i limiti di accettabilità e il criterio differenziale di cui al DPCM 1/3/1991 art. 6, commi 1 e 2;
- 4.** Di stabilire che le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli devono essere effettuate nell'area all'uopo individuata dal progetto approvato e secondo le seguenti modalità e prescrizioni:
- rimozione degli accumulatori e stoccaggio degli stessi negli appositi contenitori stagni posti nell'area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
  - rimozione dei serbatoi di gas (GPL) ed estrazione dell'eventuale gas residuo, mediante pompa aspirante, e immediato riuso nei mezzi aziendali;
  - rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (airbag) e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
  - prelievo dell'eventuale carburante residuo e immediato avvio a riuso nei mezzi aziendali;
  - rimozione e deposito in appositi contenitori separati, posti in area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire, di:
    - olio motore,
    - olio della trasmissione,
    - olio del cambio,
    - olio del circuito idraulico,
    - antigelo,
    - liquido refrigerante,
    - liquido dei freni,
    - liquido dei sistemi di condizionamento
    - altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso.
  - rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura, l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti, il filtro deve essere depositato in apposito contenitore;
  - rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB/PCT;
  - rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.
- 5.** Di stabilire che le operazioni di trattamento e demolizione eseguite dopo la messa in sicurezza dei veicoli e prima della pressatura delle carcasse, devono essere effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

- eventuale smontaggio dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
  - i pezzi di ricambio destinati alla commercializzazione devono essere depositati in aree dotate di apposita copertura;
  - rimozione dei catalizzatori e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
  - rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio e stoccaggio in apposito contenitore o in cumulo;
  - rimozione dei pneumatici e stoccaggio con gli accorgimenti di cui alla lett.s) del precedente punto 3;
  - rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto, ecc. e stoccaggio in apposita area;
  - rimozione dei componenti in vetro e stoccaggio.
6. Di stabilire che l'operazione di pressatura delle carcasse deve essere eseguita nell'area all'uopo individuata e con attrezzature atte allo scopo provviste delle necessarie omologazioni e certificazioni;
  7. Di stabilire che la Società deve essere in regola con la normative di sicurezza vigente (D. Lgs. n. 81/2008) nonché con la normativa antincendio.
  8. Di stabilire che qualora la Società intenda procedere alla chiusura dell'impianto, dovrà darne preventiva comunicazione alla Provincia di Pordenone ed adempiere a quanto indicato a pag. 61 della Relazione Tecnica di cui al progetto approvato con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010.
  9. Di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla ottemperanza, da parte della Società SERENISSIMA S.a.s., del collaudo dell'impianto di cui al punto 5 della Delibera di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010.
  10. Di stabilire che la presente autorizzazione ha validità cinque anni, come disposto dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 209/2003, decorrenti dalla data del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta della Società SERENISSIMA S.a.s. , da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.
  11. Di stabilire che la presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.
  12. Di dare atto che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  13. Di stabilire che nell'eventualità della cessione dell'attività autorizzata la Società SERENISSIMA S.a.s. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione. La Società SERENISSIMA S.a.s. sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.
  14. Di stabilire che la Società SERENISSIMA S.a.s. dovrà comunicare tempestivamente qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della società medesima.
  15. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. n. 152/06.

- 16.** Di stabilire che il presente provvedimento viene trasmesso alla Società SERENISSIMA S.a.s., al Comune di Fontanafredda, all'Azienda Servizi Sanitari n. 6, all'A.R.P.A. FVG Dipartimento provinciale di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 01/04/2011

IL TECNICO AMBIENTALE  
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela del Suolo e Rifiuti**

**Proposta nr. 36 del 01/04/2011 -**  
**Determinazione nr. 752 del 01/04/2011**

**OGGETTO: Società SERENISSIMA S.a.s. Autorizzazione alla gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso sito in comune di Fontanafredda (PN).**

**IL TECNICO AMBIENTALE**

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare la parte IV, tit. I;

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...*" in particolare l'art. 5 che recita "*...nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del D. Lgs. 152/2006, ...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1*";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. , di attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

PREMESSO che attualmente la Società SERENISSIMA S.a.s. con sede in comune di Fontanafredda, via G. da Gemona n. 22, è titolare di un centro di raccolta veicoli fuori uso, il cui progetto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010;

DATO ATTO che, il centro di raccolta veicoli fuori uso, la cui attività è classificabile R4 di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006, ha una potenzialità teorica massima di 3.120 Mg (circa 2.600 veicoli) di gestione rifiuti di cui ai CER 160104\*- "veicoli fuori uso" e 160106- "veicoli fuori uso non contenenti sostanze liquidi né altre componenti pericolose";

RICHIAMATE le prescrizioni attinenti alla gestione del centro, stabilite dalla Conferenza Tecnica Provinciale di cui al D.P.G.R. 01/98, nella seduta del 23.11.2010:

- dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di conservazione delle superfici asfaltate e cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- la Società dovrà adottare tutte le necessarie avvertenze per eseguire un'efficace lotta alla diffusione dell'ardes albopictus (zanzara tigre);
- per l'attività dovrà essere utilizzata la viabilità che esclude il centro abitato;

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nella relazione “valutazione impatto ambientale”;
- la Società Serenissima, quando l’attività sarà a regime, dovrà produrre una valutazione di impatto acustico post operam, al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dalla normativa acustica, la valutazione dovrà essere eseguita, tra l’altro, tenendo conto dei seguenti criteri:
- i punti di misura del fonometro dovranno essere individuati sia lungo il perimetro della ditta sia in prossimità dei ricettori, i medesimi indicati nella relazione tecnica redatta dal tecnico competente in acustica Marco Musolla con i numeri uno, due, tre e quattro;
- nella relazione fonometrica dovranno essere indicati in modo puntuale a quali sorgenti sonore sono associati i livelli di rumore rilevati (sorgenti fisse, sorgenti mobili, altre sorgenti interferenti, eccetera) e allegati i grafici con l’andamento temporale dei livelli rilevati (Time History), gli spettri in bande di terza d’ottava ed eventualmente anche i sonogrammi se disponibili;
- si rimarca che con l’entrata in vigore della L.R. 17 del 21 ottobre 2010, art. 133, in assenza dei Piani di Classificazione Acustica Comunali si applicano i limiti di accettabilità e il criterio differenziale di cui al DPCM 1/3/1991 art. 6, commi 1 e 2;

RITENUTO quindi di procedere al rilascio dell’autorizzazione alla gestione di cui all’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998, del centro di raccolta veicoli fuori uso della Società SERENISSIMA S.a.s. ;

RILEVATO che in atti del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia è depositata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante che la Società non rientra nelle previsioni di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;

RILEVATO che in atti del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia è depositata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale Rappresentante della Società di possesso dei requisiti soggettivi;

CONSIDERATO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, l’Ordinanza Presidenziale n. 15/2009, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Tutela Ambientale nonché la Determinazione Dirigenziale n. 3202 del 30.12.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

## D E T E R M I N A

1. Di autorizzare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, e per le motivazioni di cui alle premesse, la Società SERENISSIMA S.a.s. con sede legale e produttiva via Giovanni da Gemona n. 22 a Fontanafredda, il cui progetto del centro di raccolta di veicoli fuori uso è stato approvato con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010, alla gestione del suddetto centro, catastalmente censito al Fg. n. 44, mappali 552 – 555 – 359 – 614 porzione – 551 e 554 del comune censuario di Fontanafredda.
2. Di stabilire che presso il centro di cui al precedente punto 1, potrà essere svolta l’attività di cui al D. Lgs. 209/03 e dell’art. 231 del D. Lgs. 152/06 che consiste nelle operazioni di recupero R4 dell’allegato C del D. Lgs. 152/06 come di seguito meglio specificato, dei rifiuti speciali pericolosi di cui al CER 160104\* e dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al CER 160106, per un quantitativo massimo annuo di 3.120 Mg (circa 2.600 veicoli);
3. Di stabilire che per l’esercizio dell’impianto dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) vietare il conferimento di rifiuti non compatibili con il presente provvedimento;

- b) tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti stoccati ai sensi della vigente legislazione statale e regionale in materia;
- c) installare la tabella posta presso l'accesso dell'impianto con gli estremi dell'autorizzazione, la tipologia dei rifiuti ammessi, l'orario di apertura e chiusura;
- d) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, di cui al successivo punto 4, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- e) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente di cui all'allegato II del D. Lgs. 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- f) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- g) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- h) nell'area di conferimento dei veicoli in attesa delle operazioni per la messa in sicurezza di cui al punto 5 dell'allegato I del D.Lgs. 209/03, gli stessi non possono essere accatastati;
- i) nelle apposite aree di stoccaggio, i veicoli messi in sicurezza ed in attesa di successivi trattamenti, nonché quelli il cui trattamento è stato completato e sono in attesa della pressatura, possono essere sovrapposti per un massimo di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- j) tutti gli stoccaggi devono essere effettuati nelle aree all'uopo individuate nel progetto approvato, in particolare i componenti contaminati da oli devono essere stoccati su superfici impermeabili dotate del sistema di trattamento dei reflui;
- k) tutte le operazioni di messa in sicurezza e di trattamento dei veicoli devono essere eseguite evitando sversamenti, adottando opportuni accorgimenti e utilizzando idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti;
- l) lo stoccaggio degli oli usati è realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 95/92 e s.m. e al D.M. 392/96;
- m) evitare qualsiasi dispersione di polveri, di odori ed emissioni sonore, in conformità della vigente normativa;
- n) dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di conservazione delle superfici asfaltate e cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- o) tenere l'impianto e le attrezzature di servizio in buono stato di manutenzione ed efficienza mediante controlli ed interventi periodici;
- p) dovrà essere presente nel Centro una adeguata dotazione di materiali per trattare le perdite accidentali oleose;
- q) i rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB devono essere avviati allo smaltimento finale entro 6 mesi dalla data del loro conferimento allo stoccaggio;
- r) entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere inviati i dati relativi ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti dall'impianto secondo le modalità descritte al cap. 6 del "*Programma attuativo provinciale del Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario*";
- s) considerato l'estendersi, negli anni passati, dei focolai delle zanzare *Aedes albictus* (zanzara tigre) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti efficaci a evitare il formarsi di raccolte d'acqua, pertanto, ad esempio, lo stoccaggio dei pneumatici dovrà quantomeno essere dotato di un telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolta d'acqua in pieghe ed avvallamenti, valutando anche eventuali trattamenti di disinfezione periodici dei potenziali focolai larvali;

- t) i mezzi di trasporti a servizio dell'attività dovranno utilizzare la viabilità che esclude il centro abitato;
  - u) dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nella relazione "valutazione impatto ambientale";
  - v) la Ditta Serenissima, quando l'attività sarà a regime dovrà produrre una valutazione di impatto acustico post operam, al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dalla normativa acustica, la valutazione dovrà essere eseguita, tra l'altro, tenendo conto dei seguenti criteri:
    - i punti di misura del fonometro dovranno essere individuati sia lungo il perimetro della ditta sia in prossimità dei ricettori, i medesimi indicati nella relazione tecnica redatta dal tecnico competente in acustica Marco Musolla con i numeri uno, due, tre e quattro.
    - nella relazione fonometrica dovranno essere indicati in modo puntuale a quali sorgenti sonore sono associati i livelli di rumore rilevati (sorgenti fisse, sorgenti mobili, altre sorgenti interferenti, eccetera) e allegati i grafici con l'andamento temporale dei livelli rilevati (Time History), gli spettri in bande di terza d'ottava ed eventualmente anche i sonogrammi se disponibili.
    - si rimarca che con l'entrata in vigore della L.R. 17 del 21 ottobre 2010, art. 133, in assenza dei Piani di Classificazione Acustica Comunali si applicano i limiti di accettabilità e il criterio differenziale di cui al DPCM 1/3/1991 art. 6, commi 1 e 2;
- 4.** Di stabilire che le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli devono essere effettuate nell'area all'uopo individuata dal progetto approvato e secondo le seguenti modalità e prescrizioni:
- rimozione degli accumulatori e stoccaggio degli stessi negli appositi contenitori stagni posti nell'area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
  - rimozione dei serbatoi di gas (GPL) ed estrazione dell'eventuale gas residuo, mediante pompa aspirante, e immediato riuso nei mezzi aziendali;
  - rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (airbag) e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
  - prelievo dell'eventuale carburante residuo e immediato avvio a riuso nei mezzi aziendali;
  - rimozione e deposito in appositi contenitori separati, posti in area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire, di:
    - olio motore,
    - olio della trasmissione,
    - olio del cambio,
    - olio del circuito idraulico,
    - antigelo,
    - liquido refrigerante,
    - liquido dei freni,
    - liquido dei sistemi di condizionamento
    - altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso.
  - rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura, l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti, il filtro deve essere depositato in apposito contenitore;
  - rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB/PCT;
  - rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.
- 5.** Di stabilire che le operazioni di trattamento e demolizione eseguite dopo la messa in sicurezza dei veicoli e prima della pressatura delle carcasse, devono essere effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

- eventuale smontaggio dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
  - i pezzi di ricambio destinati alla commercializzazione devono essere depositati in aree dotate di apposita copertura;
  - rimozione dei catalizzatori e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
  - rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio e stoccaggio in apposito contenitore o in cumulo;
  - rimozione dei pneumatici e stoccaggio con gli accorgimenti di cui alla lett.s) del precedente punto 3;
  - rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto, ecc. e stoccaggio in apposita area;
  - rimozione dei componenti in vetro e stoccaggio.
6. Di stabilire che l'operazione di pressatura delle carcasse deve essere eseguita nell'area all'uopo individuata e con attrezzature atte allo scopo provviste delle necessarie omologazioni e certificazioni;
  7. Di stabilire che la Società deve essere in regola con la normative di sicurezza vigente (D. Lgs. n. 81/2008) nonché con la normativa antincendio.
  8. Di stabilire che qualora la Società intenda procedere alla chiusura dell'impianto, dovrà darne preventiva comunicazione alla Provincia di Pordenone ed adempiere a quanto indicato a pag. 61 della Relazione Tecnica di cui al progetto approvato con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010.
  9. Di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla ottemperanza, da parte della Società SERENISSIMA S.a.s., del collaudo dell'impianto di cui al punto 5 della Delibera di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010.
  10. Di stabilire che la presente autorizzazione ha validità cinque anni, come disposto dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 209/2003, decorrenti dalla data del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta della Società SERENISSIMA S.a.s. , da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.
  11. Di stabilire che la presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.
  12. Di dare atto che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  13. Di stabilire che nell'eventualità della cessione dell'attività autorizzata la Società SERENISSIMA S.a.s. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione. La Società SERENISSIMA S.a.s. sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.
  14. Di stabilire che la Società SERENISSIMA S.a.s. dovrà comunicare tempestivamente qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della società medesima.
  15. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. n. 152/06.

- 16.** Di stabilire che il presente provvedimento viene trasmesso alla Società SERENISSIMA S.a.s., al Comune di Fontanafredda, all'Azienda Servizi Sanitari n. 6, all'A.R.P.A. FVG Dipartimento provinciale di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 01/04/2011

IL TECNICO AMBIENTALE  
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela del Suolo e Rifiuti**

**Proposta nr. 36 del 01/04/2011 -**  
**Determinazione nr. 752 del 01/04/2011**

**OGGETTO: Società SERENISSIMA S.a.s. Autorizzazione alla gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso sito in comune di Fontanafredda (PN).**

**IL TECNICO AMBIENTALE**

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare la parte IV, tit. I;

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...*" in particolare l'art. 5 che recita "*...nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del D. Lgs. 152/2006, ...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1*";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. , di attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

PREMESSO che attualmente la Società SERENISSIMA S.a.s. con sede in comune di Fontanafredda, via G. da Gemona n. 22, è titolare di un centro di raccolta veicoli fuori uso, il cui progetto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010;

DATO ATTO che, il centro di raccolta veicoli fuori uso, la cui attività è classificabile R4 di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006, ha una potenzialità teorica massima di 3.120 Mg (circa 2.600 veicoli) di gestione rifiuti di cui ai CER 160104\*- "veicoli fuori uso" e 160106- "veicoli fuori uso non contenenti sostanze liquidi né altre componenti pericolose";

RICHIAMATE le prescrizioni attinenti alla gestione del centro, stabilite dalla Conferenza Tecnica Provinciale di cui al D.P.G.R. 01/98, nella seduta del 23.11.2010:

- dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di conservazione delle superfici asfaltate e cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- la Società dovrà adottare tutte le necessarie avvertenze per eseguire un'efficace lotta alla diffusione dell'ardes albopictus (zanzara tigre);
- per l'attività dovrà essere utilizzata la viabilità che esclude il centro abitato;

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nella relazione “valutazione impatto ambientale”;
- la Società Serenissima, quando l’attività sarà a regime, dovrà produrre una valutazione di impatto acustico post operam, al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dalla normativa acustica, la valutazione dovrà essere eseguita, tra l’altro, tenendo conto dei seguenti criteri:
- i punti di misura del fonometro dovranno essere individuati sia lungo il perimetro della ditta sia in prossimità dei ricettori, i medesimi indicati nella relazione tecnica redatta dal tecnico competente in acustica Marco Musolla con i numeri uno, due, tre e quattro;
- nella relazione fonometrica dovranno essere indicati in modo puntuale a quali sorgenti sonore sono associati i livelli di rumore rilevati (sorgenti fisse, sorgenti mobili, altre sorgenti interferenti, eccetera) e allegati i grafici con l’andamento temporale dei livelli rilevati (Time History), gli spettri in bande di terza d’ottava ed eventualmente anche i sonogrammi se disponibili;
- si rimarca che con l’entrata in vigore della L.R. 17 del 21 ottobre 2010, art. 133, in assenza dei Piani di Classificazione Acustica Comunali si applicano i limiti di accettabilità e il criterio differenziale di cui al DPCM 1/3/1991 art. 6, commi 1 e 2;

RITENUTO quindi di procedere al rilascio dell’autorizzazione alla gestione di cui all’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998, del centro di raccolta veicoli fuori uso della Società SERENISSIMA S.a.s. ;

RILEVATO che in atti del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia è depositata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante che la Società non rientra nelle previsioni di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;

RILEVATO che in atti del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia è depositata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale Rappresentante della Società di possesso dei requisiti soggettivi;

CONSIDERATO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, l’Ordinanza Presidenziale n. 15/2009, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Tutela Ambientale nonché la Determinazione Dirigenziale n. 3202 del 30.12.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

## D E T E R M I N A

1. Di autorizzare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, e per le motivazioni di cui alle premesse, la Società SERENISSIMA S.a.s. con sede legale e produttiva via Giovanni da Gemona n. 22 a Fontanafredda, il cui progetto del centro di raccolta di veicoli fuori uso è stato approvato con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010, alla gestione del suddetto centro, catastalmente censito al Fg. n. 44, mappali 552 – 555 – 359 – 614 porzione – 551 e 554 del comune censuario di Fontanafredda.
2. Di stabilire che presso il centro di cui al precedente punto 1, potrà essere svolta l’attività di cui al D. Lgs. 209/03 e dell’art. 231 del D. Lgs. 152/06 che consiste nelle operazioni di recupero R4 dell’allegato C del D. Lgs. 152/06 come di seguito meglio specificato, dei rifiuti speciali pericolosi di cui al CER 160104\* e dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al CER 160106, per un quantitativo massimo annuo di 3.120 Mg (circa 2.600 veicoli);
3. Di stabilire che per l’esercizio dell’impianto dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) vietare il conferimento di rifiuti non compatibili con il presente provvedimento;

- b) tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti stoccati ai sensi della vigente legislazione statale e regionale in materia;
- c) installare la tabella posta presso l'accesso dell'impianto con gli estremi dell'autorizzazione, la tipologia dei rifiuti ammessi, l'orario di apertura e chiusura;
- d) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, di cui al successivo punto 4, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- e) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente di cui all'allegato II del D. Lgs. 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- f) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- g) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- h) nell'area di conferimento dei veicoli in attesa delle operazioni per la messa in sicurezza di cui al punto 5 dell'allegato I del D.Lgs. 209/03, gli stessi non possono essere accatastati;
- i) nelle apposite aree di stoccaggio, i veicoli messi in sicurezza ed in attesa di successivi trattamenti, nonché quelli il cui trattamento è stato completato e sono in attesa della pressatura, possono essere sovrapposti per un massimo di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- j) tutti gli stoccaggi devono essere effettuati nelle aree all'uopo individuate nel progetto approvato, in particolare i componenti contaminati da oli devono essere stoccati su superfici impermeabili dotate del sistema di trattamento dei reflui;
- k) tutte le operazioni di messa in sicurezza e di trattamento dei veicoli devono essere eseguite evitando sversamenti, adottando opportuni accorgimenti e utilizzando idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti;
- l) lo stoccaggio degli oli usati è realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 95/92 e s.m. e al D.M. 392/96;
- m) evitare qualsiasi dispersione di polveri, di odori ed emissioni sonore, in conformità della vigente normativa;
- n) dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di conservazione delle superfici asfaltate e cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- o) tenere l'impianto e le attrezzature di servizio in buono stato di manutenzione ed efficienza mediante controlli ed interventi periodici;
- p) dovrà essere presente nel Centro una adeguata dotazione di materiali per trattare le perdite accidentali oleose;
- q) i rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB devono essere avviati allo smaltimento finale entro 6 mesi dalla data del loro conferimento allo stoccaggio;
- r) entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere inviati i dati relativi ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti dall'impianto secondo le modalità descritte al cap. 6 del "*Programma attuativo provinciale del Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario*";
- s) considerato l'estendersi, negli anni passati, dei focolai delle zanzare *Aedes albictus* (zanzara tigre) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti efficaci a evitare il formarsi di raccolte d'acqua, pertanto, ad esempio, lo stoccaggio dei pneumatici dovrà quantomeno essere dotato di un telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolta d'acqua in pieghe ed avvallamenti, valutando anche eventuali trattamenti di disinfezione periodici dei potenziali focolai larvali;

- t) i mezzi di trasporti a servizio dell'attività dovranno utilizzare la viabilità che esclude il centro abitato;
- u) dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nella relazione "valutazione impatto ambientale";
- v) la Ditta Serenissima, quando l'attività sarà a regime dovrà produrre una valutazione di impatto acustico post operam, al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dalla normativa acustica, la valutazione dovrà essere eseguita, tra l'altro, tenendo conto dei seguenti criteri:
  - i punti di misura del fonometro dovranno essere individuati sia lungo il perimetro della ditta sia in prossimità dei ricettori, i medesimi indicati nella relazione tecnica redatta dal tecnico competente in acustica Marco Musolla con i numeri uno, due, tre e quattro.
  - nella relazione fonometrica dovranno essere indicati in modo puntuale a quali sorgenti sonore sono associati i livelli di rumore rilevati (sorgenti fisse, sorgenti mobili, altre sorgenti interferenti, eccetera) e allegati i grafici con l'andamento temporale dei livelli rilevati (Time History), gli spettri in bande di terza d'ottava ed eventualmente anche i sonogrammi se disponibili.
  - si rimarca che con l'entrata in vigore della L.R. 17 del 21 ottobre 2010, art. 133, in assenza dei Piani di Classificazione Acustica Comunali si applicano i limiti di accettabilità e il criterio differenziale di cui al DPCM 1/3/1991 art. 6, commi 1 e 2;

**4.** Di stabilire che le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli devono essere effettuate nell'area all'uopo individuata dal progetto approvato e secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

- rimozione degli accumulatori e stoccaggio degli stessi negli appositi contenitori stagni posti nell'area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
- rimozione dei serbatoi di gas (GPL) ed estrazione dell'eventuale gas residuo, mediante pompa aspirante, e immediato riuso nei mezzi aziendali;
- rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (airbag) e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
- prelievo dell'eventuale carburante residuo e immediato avvio a riuso nei mezzi aziendali;
- rimozione e deposito in appositi contenitori separati, posti in area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire, di:
  - olio motore,
  - olio della trasmissione,
  - olio del cambio,
  - olio del circuito idraulico,
  - antigelo,
  - liquido refrigerante,
  - liquido dei freni,
  - liquido dei sistemi di condizionamento
  - altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso.
- rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura, l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti, il filtro deve essere depositato in apposito contenitore;
- rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB/PCT;
- rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.

**5.** Di stabilire che le operazioni di trattamento e demolizione eseguite dopo la messa in sicurezza dei veicoli e prima della pressatura delle carcasse, devono essere effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

- eventuale smontaggio dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
  - i pezzi di ricambio destinati alla commercializzazione devono essere depositati in aree dotate di apposita copertura;
  - rimozione dei catalizzatori e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
  - rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio e stoccaggio in apposito contenitore o in cumulo;
  - rimozione dei pneumatici e stoccaggio con gli accorgimenti di cui alla lett.s) del precedente punto 3;
  - rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto, ecc. e stoccaggio in apposita area;
  - rimozione dei componenti in vetro e stoccaggio.
6. Di stabilire che l'operazione di pressatura delle carcasse deve essere eseguita nell'area all'uopo individuata e con attrezzature atte allo scopo provviste delle necessarie omologazioni e certificazioni;
  7. Di stabilire che la Società deve essere in regola con la normative di sicurezza vigente (D. Lgs. n. 81/2008) nonché con la normativa antincendio.
  8. Di stabilire che qualora la Società intenda procedere alla chiusura dell'impianto, dovrà darne preventiva comunicazione alla Provincia di Pordenone ed adempiere a quanto indicato a pag. 61 della Relazione Tecnica di cui al progetto approvato con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010.
  9. Di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla ottemperanza, da parte della Società SERENISSIMA S.a.s., del collaudo dell'impianto di cui al punto 5 della Delibera di Giunta Provinciale n. 372 del 16.12.2010.
  10. Di stabilire che la presente autorizzazione ha validità cinque anni, come disposto dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 209/2003, decorrenti dalla data del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta della Società SERENISSIMA S.a.s. , da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.
  11. Di stabilire che la presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.
  12. Di dare atto che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  13. Di stabilire che nell'eventualità della cessione dell'attività autorizzata la Società SERENISSIMA S.a.s. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione. La Società SERENISSIMA S.a.s. sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.
  14. Di stabilire che la Società SERENISSIMA S.a.s. dovrà comunicare tempestivamente qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della società medesima.
  15. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. n. 152/06.

- 16.** Di stabilire che il presente provvedimento viene trasmesso alla Società SERENISSIMA S.a.s., al Comune di Fontanafredda, all'Azienda Servizi Sanitari n. 6, all'A.R.P.A. FVG Dipartimento provinciale di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 01/04/2011

IL TECNICO AMBIENTALE  
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni